

CONVEGNO

«SOCIETÀ DEL SAPERE E SVILUPPO SOCIALE NEI PAESI DEL MEDITERRANEO»

Relazione del Prof. Fausto CAPELLI

*«I principi fondamentali del diritto alla base della costruzione
di una società del sapere»*

Ispica, 26 Luglio 2008

«I principi fondamentali del diritto alla base della costruzione di una società del sapere»

Relazione del Prof. Fausto CAPELLI

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. È un'ottima e precisa delimitazione, quella inserita nel titolo del nostro convegno: *«Società del sapere e sviluppo sociale»*.
2. Il titolo avrebbe potuto infatti accennare ad altri tipi di sviluppo come, ad esempio, *«Società del sapere e sviluppo tecnico-scientifico»* oppure *«Società del sapere e sviluppo economico»*.
3. Sotto il profilo tecnico-scientifico, una società del sapere ben organizzata sarebbe senz'altro in grado di realizzare risultati straordinari. Ma con quale impatto e con quali prospettive?
4. Una società del sapere bene organizzata potrebbe infatti anche produrre un popolo di “*automi*”, di “*robot*”, per intenderci, diligenti, precisi, impeccabili, infaticabili, ma sempre robot.
5. La storia insegna che alcune forme di totalitarismo, anche del recente passato, miravano proprio a questo: trasformare i cittadini in sudditi ubbidienti e tramutare molti di questi in veri e propri robot.
6. Non credo sia questo l'obiettivo che deve perseguire una società del sapere.
7. In modo analogo possiamo esprimerci sotto il profilo dello sviluppo economico.
8. È ovvio che una società del sapere ben organizzata può essere in grado di assicurare uno sviluppo economico strepitoso. Ma, anche qui, con quale impatto e con quali prospettive?
9. Uno sviluppo economico fine a se stesso può identificarsi in un aumento eccezionale del prodotto interno lordo (il celebre PIL).
10. Tutti i Paesi del mondo di preoccupano di aumentare il PIL: lo leggiamo ogni giorno sul giornale. E così, per ottenere un aumento del PIL si potrebbero tagliare tutti i boschi e sradicare tutte le foreste: il PIL aumenterebbe in modo impressionante a causa dell'enorme quantità di legname prodotta.
11. Per aumentare il PIL si potrebbero inquinare i mari, i laghi e i fiumi, così da rendere necessaria la costruzione di giganteschi impianti di depurazione che contribuirebbero in modo rilevante ad incrementare il PIL.
12. Oppure, ancor meglio, si potrebbe rendere l'aria irrespirabile, così da costringere

tutti gli abitanti del pianeta a portare la maschera a gas. Ve lo immaginate: sei miliardi e mezzo di maschere a gas! Il PIL raggiungerebbe così livelli vertiginosi¹.

13. Sto esagerando, naturalmente, ma un po' di sarcasmo è necessario per ridimensionare gli entusiasmi dei fanatici adoratori del PIL. Come è noto, diversi economisti stanno da tempo pensando ad un nuovo modo di misurare il prodotto interno lordo degli Stati (PIL).
14. Il primo a capire che qualcosa non andava nella misurazione del PIL è stato, sorprendentemente, Robert KENNEDY, il fratello del Presidente assassinato che, purtroppo, ha subito in seguito lo stesso destino.
15. In una conferenza tenuta il 18 Marzo 1968 all'Università del Kansas, Robert KENNEDY ha concluso il suo discorso più o meno in questi termini: *«il prodotto interno lordo americano, che rappresenta la nostra ricchezza, include, tra gli indici misuratori di tale ricchezza, l'aria inquinata, la pubblicità per le sigarette, le ambulanze utilizzate per raccogliere i morti e i feriti per incidenti occorsi sulle nostre autostrade. Include ugualmente, come indici misuratori, le porte blindate che ci difendono dai ladri e le carceri nelle quali vengono rinchiusi i ladri che le hanno forzate. Include pure la distruzione delle nostre foreste e delle nostre bellezze naturali. Include, inoltre, tra i misuratori della nostra ricchezza, i carri armati, le bombe al napalm e le testate nucleari. Include, infine, anche i programmi pieni di violenza che trasmettono le nostre televisioni allo scopo di vendere i videogiochi ai nostri figli. Tutto questo fa ricchezza. Ma, gli indici misuratori del nostro prodotto interno lordo non tengono conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro educazione e del loro avvenire. Non tengono neppure conto dell'intelligenza delle persone, della loro integrità, del loro coraggio e della loro saggezza. In breve gli indici misuratori della nostra ricchezza, tengono conto di tutto, tranne che di quello che rende la vita degna di essere vissuta»*.
16. Anche Robert KENNEDY, come è evidente, esagerava, ma il suo discorso fa indubbiamente riflettere e ci obbliga a considerare la vita secondo una diversa scala di valori.
17. Tornando ora al titolo del nostro convegno, dovremmo essere d'accordo nel ritenere che una società del sapere non deve sviluppare “robot” come non deve svi-

¹ Dopo un periodo di adattamento, gli stilisti troverebbero anche il modo di inventare nuove forme e nuovi colori così da rendere le maschere a gas più attraenti, soprattutto per le giovani donne.

luppare un'economia fine a se stessa.

18. Una società del sapere deve quindi tenere in considerazione soprattutto gli esseri umani, mettendo loro a disposizione strumenti adeguati per rendere possibile ciò che dovrebbe essere inteso come sviluppo sociale². La storia ci fornisce diversi esempi di sviluppo sociale.
19. Ad Atene si è avuto sviluppo sociale, non a Sparta. Atene è stata la culla della civiltà occidentale dove si sono raggiunti risultati straordinari nelle arti, nelle scienze, nella filosofia e soprattutto nel vivere civile perché è ad Atene che è nata la democrazia, e la democrazia può funzionare soltanto nella libertà e con uomini liberi. Atene era una città aperta e libera e liberi erano gli ateniesi³.
Sparta era invece una società chiusa, governata in modo tirannico e gli abitanti non vivevano da uomini liberi. Sparta non ha prodotto niente di culturalmente o socialmente apprezzabile e non ha lasciato alla civiltà niente che fosse degno di essere ricordato⁴.
20. Ma uno sviluppo sociale nel senso appena accennato, può tanto più raggiungere livelli elevati in una complessa società moderna, quanto più tale società risulta fondata sul diritto.
21. Di qui, il titolo della mia relazione: *«I principi fondamentali del diritto alla base della costruzione di una società del sapere»*.
22. Già il diritto, come tale, svolge una funzione basilare per promuovere lo sviluppo sociale. Hernando DE SOTO, un economista peruviano, nel suo libro: *«I misteri del capitale: perché il capitalismo ha successo in occidente e fallisce nelle altre parti del mondo»*, sostiene che uno dei motivi più importanti del successo delle economie dei Paesi occidentali è proprio costituito dall'efficacia vincolante attribuita al diritto in tali Paesi.
23. Secondo DE SOTO, l'attività economica e commerciale non riesce a svilupparsi in modo adeguato nei Paesi nei quali il sistema giuridico non contempla, ad esempio,

² Per sviluppo sociale si può intendere un processo che consente, in modo progressivo, ad uomini e donne di esprimere in ogni campo le proprie potenzialità, come esseri liberi e responsabili, all'interno di un tessuto sociale organizzato che riconosce il merito, punisce l'ingiustizia, fissa le regole del vivere civile ed assiste chi, senza colpa, non è in grado di far fronte agli impegni della vita.

³ Diceva LEO LONGANESI che in Italia non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi. Ne *«Il giorno della civetta»* di LEONARDO SCIASCIA troviamo la lista dei caratteri: in testa sono gli uomini liberi, chiamati *«ommini»* e ultimi i *«quaquaraqua»*. Sono gli uomini liberi che fanno funzionare la democrazia.

⁴ Se proprio vogliamo accennare ad un lascito di Sparta, possiamo ricordare un termine derivato dal nome del territorio di cui Sparta era capoluogo: *Laconia*. Da *Laconia* deriva infatti il termine *laconico* dovuto alla proverbiale propensione degli spartani ad impiegare espressioni sintetiche. Si racconta che il generale spartano che, al termine di una battaglia cruenta, sconfisse Tebe e comunicò al proprio governo *laconicamente*: *«Tebe presa!»* venne aspramente redarguito, perché bastava dire *«Presal!»* in quanto tutti sapevano che si trattava di Tebe. Sicuramente ad esempi del genere si è ispirato LEO LONGANESI quanto ha coniato la sua folgorante battuta: *«una persona che impiega cinque parole per dire quello che può dire in tre, è capace di qualsiasi delitto»*. La verità di una tale massima ci viene confermata ogni giorno dai discorsi (e dai misfatti) dei nostri uomini politici, costantemente affetti, ad un tempo, da stitichezza concettuale e da diarrea verbale.

le ipoteche, rendendo così impossibile la creazione di un vero e proprio mercato immobiliare con tutte le conseguenze, in termini finanziari, che ne derivano⁵.

24. Ma la nostra attenzione deve essere focalizzata sui principi fondamentali del diritto che sono alla base della stessa democrazia. Negli Stati totalitari, infatti, tali principi non vengono osservati.
25. In Europa, dove è stato possibile, grazie ai padri fondatori delle Comunità europee, realizzare un'unione tra Stati che fino a qualche decennio fa si facevano la guerra, esistono due Corti supreme, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo e la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede all'Aja, che hanno avuto modo, nella loro giurisprudenza, di affermare ripetutamente i principi fondamentali del diritto, rendendoli applicabili, in modo vincolante, non solo all'interno dei 27 Stati membri dell'Unione europea, ma anche all'interno di tutti gli Stati europei che aderiscono alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Dalla giurisprudenza di queste Corti supreme è possibile enucleare i principi fondamentali del diritto che stanno alla base degli ordinamenti giuridici della grande maggioranza degli Stati europei.
26. Nell'esaminare tali principi, ci limiteremo a citare e a riportare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo, anche se tale giurisprudenza è in gran parte derivata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con sede all'Aja.

II. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO APPLICATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI LUSSEMBURGO

27. In particolare la Corte di giustizia, come giudice supremo dell'ordinamento comunitario, ha dichiarato di essere tenuta ad ispirarsi, nelle sue sentenze, alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Questo suo impegno solenne l'ha portata a pronunciarsi nel modo che subito vedremo con riferimento ad alcuni dei più importanti principi fondamentali del diritto di volta in volta presi in considerazione.
 - a. *Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione*
28. Nella sentenza *Uberschaer*⁶ la Corte ha affermato che: «il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario».

⁵ Se non si può far ricorso alle ipoteche, significa che la proprietà di un bene immobile non è sicura. Ciò comporta la mancanza di certezza giuridica negli acquisti e nelle vendite. Nessuno compra se non è sicuro della proprietà. Ugualmente nessuno concede mutui se non può imporre ipoteche. Di qui l'inesistenza sia di un mercato immobiliare sia di un mercato finanziario connesso a quello immobiliare.

⁶ In causa n. 810/79, in *Raccolta*, 1980, p. 2764.

29. Dal passo della sentenza appena riportato si deduce che la Corte impiega indifferentemente l'espressione «principi generali» e «principi fondamentali» per indicare quei principi superiori di diritto di cui essa intende assicurare il rispetto pieno e incondizionato⁷.

b. *Certezza del diritto*

Tale principio fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario⁸ e si impone ad ogni autorità nazionale che debba applicare il diritto comunitario⁹.

c. *Legittimo affidamento*

30. Nella sentenza *Toepfer*¹⁰ la Corte ha affermato che «il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario».

31. A proposito di tale principio, come si vede, la Corte non impiega alcuna particolare qualifica (se si tratti, cioè, di principio generale oppure di principio fondamentale).

d. *Diritto alla difesa*

Nella sentenza *Hoffmann- La Roche*¹¹ la Corte di giustizia ha fatto rientrare tra i principi fondamentali del diritto comunitario anche il diritto alla difesa dichiarando che: «il rispetto dei diritti alla difesa in qualsiasi procedimento con cui possano essere inflitte sanzioni, specie ammende o penali di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa».

32. In questo caso, come si vede, la Corte di giustizia torna a parlare di principi fondamentali.

e. *Principio di proporzionalità*

33. Con l'inserimento del principio di proporzionalità, l'ordinamento comunitario si è arricchito di un nuovo principio, che non era comune agli ordinamenti degli Stati membri, in quanto è derivato essenzialmente da quello della Repubblica federale tedesca.

34. Nella sentenza *Buitoni*¹² la Corte ha affermato che: «Il principio di proporzionalità esige che la sanzione comminata per l'inadempimento di un obbligo comunitario non vada al di là dei limiti di quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo

⁷ Cfr., in generale, A. Pizzorusso, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002; A. Ferraro, *Le disposizioni finali della Carta di Nizza e la multiforme tutela dei diritti dell'uomo nello spazio giuridico europeo*, RIDPC, 2005, p. 503; I. Viarengo, *Diritto comunitario e valori fondamentali tra sindacato di costituzionalità e controllo di validità della Corte di giustizia*, RDIPP, 1997, p. 367.

⁸ Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, *Deutsche Milchkontor e a.*, in *Raccolta*, 1983, p. 2633, punto 30.

⁹ V., in tal senso, sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, *Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l'industria degli zuccheri*, in *Raccolta*, 1979, p. 2749, punto 31.

¹⁰ In causa n. 112/77, in *Raccolta*, 1978, p. 1032.

¹¹ In causa n. 86/76, in *Raccolta*, 1979, p. 511.

¹² In causa n. 122/78, in *Raccolta*, 1979, p. 684.

perseguito».

f. Altri principi

35. La Corte di giustizia si è pronunciata, altresì, su altri principi e diritti fondamentali prendendo in considerazione:

(a) la libertà religiosa¹³ nella sentenza *Prais*¹⁴: «*Se un candidato informa l'autorità che ha il potere di nomina che, per ragioni d'indole religiosa, egli non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l'autorità dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data le prove d'esame. Pur essendo auspicabile che l'autorità che ha il potere di nomina si informi, in linea di massima, circa le date che per motivi religiosi potrebbero risultare sgradite ai candidati, ed eviti di scegliere detti giorni, per i motivi sopra indicati, non si può affermare che lo statuto del personale o i diritti fondamentali menzionati più sopra impongano all'autorità che ha il potere di nomina di evitare che un candidato infranga un precetto religioso, se il vincolo non è stato reso noto»;*

(b) la libertà di espressione e di informazione¹⁵ nella sentenza *Oyowe*¹⁶⁻¹⁷. In tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che «*l'obbligo di fedeltà alle Comunità, imposto ai dipendenti comunitari dallo statuto, non può essere inteso in un senso contrario alla libertà d'espressione, che costituisce un diritto fondamentale di cui la Corte deve garantire il rispetto nell'ambito del diritto comunitario ed in particolare ove si tratti, come nella specie, di giornalisti la cui funzione principale è quella di esprimere il proprio pensiero in completa libertà rispetto ai punti di vista sia dei paesi ACP che delle Comunità»;*

(c) il rispetto della vita privata e familiare¹⁸ con le sentenze *Akrich*¹⁹ e *Carpenter*²⁰ nelle quali la Corte, in entrambe, ha precisato che «*l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, tutelato dall'art. 8, n. 1, di tale convenzione. Una simile ingerenza viola la CEDU [Convenzione europea dei diritti dell'uomo] a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legit-*

¹³ Ora nell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamata dall'art. 6 del Trattato di Lisbona.

¹⁴ In causa n. 130/75, in *Raccolta*, 1976, p. 1589.

¹⁵ Ora nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamata dall'art. 6 del Trattato di Lisbona.

¹⁶ In causa n. 100/88, in *Raccolta*, 1989, p. 4309.

¹⁷ V. anche *Elleniki Radiophonia Tileorassi*, in causa n. 260/89, in *Raccolta*, 1991, p. 2925.

¹⁸ Ora nell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamata dall'art. 6 del Trattato di Lisbona.

¹⁹ In causa n. 109/01, in *Raccolta*, 2003, p. 9607.

²⁰ In causa n. 60/00, in *Raccolta*, 2002, p. 6279.

timi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», cioè «giustificata da un bisogno sociale imperativo» e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito».

36. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia vengono richiamati, altresì, altri diritti quali: l'inviolabilità del domicilio, la protezione della riservatezza, la difesa e la tutela giurisdizionale piena ed effettiva, la protezione dei dati personali, *etc.*

III. CONCLUSIONI

37. Una società nella quale i principi fondamentali del diritto, sopra esaminati, vengono riconosciuti dalla pubblica autorità, che li deve osservare, ed applicati dai giudici che li devono tutelare, è certamente una società nella quale la democrazia può funzionare e nella quale può essere senz'altro garantito un effettivo sviluppo sociale nell'interesse dei suoi cittadini.